



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto rettorale n. 23, prot. n. 1789/A3 del 9 marzo 2006 e ss.mm.ii. (D.R. n. 89, prot. n. 6629/I/3 del 24 luglio 2015, D.R. n. 7, prot. n. 535/I/03 del 26 gennaio 2016 e D.R.n. 86 del 3 giugno 2022, prot. 8992/I/03).

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Attivazione, durata e finanziamento delle borse
- Art. 3 – Requisiti di partecipazione
- Art. 4 – Diritti e doveri dei borsisti
- Art. 5 – Responsabile scientifico
- Art. 6 – Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni
- Art. 7 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo e pagamento delle borse
- Art. 8 – Decadenza e risoluzione del rapporto
- Art. 9 – Bando di selezione e conferimento della borsa
- Art. 10 – Commissione esaminatrice
- Art. 11 – Pubblicità
- Art. 12 – Presentazione delle domande
- Art. 13 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca attribuite dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée

d'Aoste, d'ora in avanti denominata "Università", a seguito di pubbliche selezioni e utilizzando fondi derivanti da convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati approvati dal Consiglio dell'Università.

2. Ai sensi e per effetto del presente Regolamento, si definisce "borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca" il contributo monetario che l'Università destina ad un soggetto allo scopo di sostenere la sua formazione post lauream attraverso lo svolgimento di attività di ricerca.

3. Il conferimento di borse disciplinate dal presente Regolamento non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente, né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 2 – Attivazione, durata e finanziamento delle borse

1. Le borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca possono essere attivate:

- a) mediante la stipula di specifiche convenzioni con Enti pubblici o privati;
- b) nell'ambito di programmi/progetti finanziati da Enti pubblici o privati che ne prevedano il conferimento.

2. Le borse, finanziate su fondi esterni sulla base delle specifiche convenzioni di cui al precedente comma 1, non comportano oneri finanziari aggiuntivi per l'Università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

3. Le convenzioni di cui al comma 1, lettera a) devono indicare:

- oggetto del programma o della specifica ricerca;
- Struttura interessata e Responsabile scientifico che sovrintenderà all'attività del borsista;
- contributo messo a disposizione dall'ente finanziatore e modalità di erogazione dello stesso;
- disciplina relativa alla proprietà dei risultati derivanti dallo svolgimento dell'attività di ricerca e modalità di diffusione degli stessi, con l'obbligo di citare espressamente l'Università in tutti gli atti e i prodotti della ricerca;
- durata e data di scadenza del progetto di ricerca.

4. Le borse hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; possono essere rinnovate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di tre anni.

5. Lo stesso soggetto non può essere titolare di borse di cui al presente regolamento per più di tre anni complessivi.

6. L'importo della borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca è stabilito dal Consiglio dell'Università.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

1. Le borse di cui all'articolo 1 sono riservate a cittadini italiani o stranieri in possesso di diploma di laurea (ante D.M. 509/1999), di laurea o laurea specialistica/magistrale (di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004) ovvero di titolo equipollente conseguito all'estero, nonché di curriculum adeguato allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa.

2. Il bando di selezione di cui al successivo articolo 9 può eventualmente prevedere che l'accesso alle borse sia limitato ai soggetti in possesso di diploma di laurea (ante D.M. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004).

3. Laddove sia richiesto da specifiche esigenze di ricerca, il bando di selezione di cui al successivo articolo 9 può eventualmente stabilire che le borse siano riservate ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, di titolo di specializzazione di area medica; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione della borsa. L'equivalenza del titolo è stabilita, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 10.

4. I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di cui al successivo articolo 9.

Art. 4 - Diritti e doveri dei borsisti

1. I borsisti collaborano all'attività di ricerca prevista dai programmi di ricerca approvati dalla Struttura di afferenza e indicati nel bando di selezione. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea.
2. I compiti attribuiti ai borsisti devono implicare attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. I borsisti possono partecipare ai gruppi di ricerca e ai progetti di ricerca dell'Università ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f), della legge n. 240/2010.
4. L'attività di ricerca è svolta di norma presso le sedi dell'Università o, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e previa autorizzazione del responsabile della Struttura, presso altre strutture.
5. I borsisti non possono svolgere compiti di docenza né sostituire i docenti nello svolgimento delle attività didattiche e nella valutazione degli studenti. Possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia. La nomina a cultore della materia avviene sulla base delle vigenti disposizioni di Ateneo.
6. I borsisti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.
7. I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso l'Ateneo.
8. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, il borsista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti dal regolamento di Ateneo per le missioni.
9. I borsisti sono tenuti a presentare alla Struttura nella quale operano, al termine della durata della borsa, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del Responsabile scientifico.

Art. 5. Responsabile scientifico

1. La Struttura alla quale afferisce il borsista individua, d'intesa con l'ente finanziatore, un docente di ruolo, definito Responsabile scientifico, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca.
2. Il Responsabile scientifico, in particolare, attraverso una puntuale attività di monitoraggio, coordina le attività del borsista nel rispetto dello specifico programma e/o progetto di ricerca, stabilendo momenti di verifica periodica delle attività ed individuando anche la sede più opportuna di svolgimento delle attività scientifiche.

Art. 6 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni

1. La borsa non può essere cumulata con assegni di ricerca o altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. In particolare, la borsa non è cumulabile con le borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
2. La borsa è individuale. I beneficiari non possono cumularla con i proventi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
3. La borsa non è cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Università.
4. Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla Struttura ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla Struttura compatibile con lo svolgimento dell'attività di ricerca, non comporti conflitto di interesse con l'attività svolta e non rechi pregiudizi all'Ateneo.
5. I borsisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione della Struttura di afferenza, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
6. Non possono essere titolari di borse, restando pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle relative selezioni, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione della procedura comparativa

ovvero con il Rettore, il Direttore generale, un componente del Consiglio dell'Università, un componente del Senato accademico o un componente del Nucleo di Valutazione.

7. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Responsabile della Struttura, previo parere favorevole del Responsabile scientifico. Nel caso di maternità o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.

8. Il borsista che intenda rinunciare prima della scadenza è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Responsabile scientifico e al Responsabile della Struttura. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di rinuncia.

Art. 7 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo e pagamento delle borse

1. Alle borse di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale.

2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

3. Il pagamento delle borse viene effettuato dall'Università in rate mensili.

Art. 8 - Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dall'Università, non dichiarino di accettarla.

2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. Nei confronti del titolare di borsa che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata prevista, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la decadenza dal diritto di percepire la borsa nonché la risoluzione del rapporto.

4. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con deliberazione della Struttura su proposta motivata del Responsabile Scientifico.

5. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 6;
- giudizio negativo espresso dalla Struttura di afferenza.

6. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e del bando di selezione nonché delle ulteriori disposizioni regolamentari di Ateneo comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 9 – Bando di selezione e conferimento della borsa

1. Il conferimento della borsa avviene unicamente a seguito di espletamento di procedure di selezione pubbliche, disciplinate in appositi bandi approvati dalla Struttura ed emanati con decreto del Responsabile della Struttura.

2. La selezione è per titoli e colloquio e la valutazione di entrambi è effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 10.

3. Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:

- a) i requisiti di partecipazione richiesti;
- b) il programma o progetto di ricerca cui afferisce la borsa;
- c) la Struttura di afferenza della borsa;
- d) i criteri di valutazione dei titoli;
- e) l'importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della stessa;
- f) le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione da produrre;
- g) la data di scadenza per la presentazione delle domande;

- h) i diritti ed i doveri del borsista;
- i) le incompatibilità.

4. La valutazione della Commissione esaminatrice è determinata, ai fini dell'attribuzione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente: a) 60 punti per i titoli. Il candidato è ammesso al colloquio con un punteggio pari o superiore a 40 punti. b) 40 punti per il colloquio. Il colloquio si intende superato qualora il candidato ottenga almeno 20 punti.
5. La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.
6. La data del colloquio, qualora non sia già indicata nel bando di selezione, dovrà essere resa nota ai candidati almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dello stesso, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo.
7. Nel corso del colloquio, la Commissione esaminatrice verifica la conoscenza di almeno una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del settore scientifico interessato.
8. Al termine dei propri lavori, la Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi e la graduatoria di merito.
9. Il verbale è trasmesso al Direttore del Dipartimento per l'emanazione del decreto di approvazione degli atti della Commissione con il quale viene contestualmente conferita la borsa al candidato risultato primo in graduatoria.
10. Il decreto di cui al precedente comma 9 è trasmesso ai competenti Uffici della Direzione generale per gli adempimenti di competenza. Il candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione della borsa entro il termine fissato dall'Università.
11. Nel caso di rinuncia del candidato primo in graduatoria, la borsa può essere conferita ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
12. Le borse decorrono a far data dalla stipula dei relativi contratti sottoscritti, per l'Università, dal Direttore Generale.

Art. 10 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Responsabile della Struttura, su proposta della medesima Struttura.
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui almeno un professore con funzioni di Presidente. Uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.
3. La Commissione può avvalersi, per la valutazione dei candidati, di un rappresentante dell'Ente finanziatore competente nel settore scientifico-disciplinare al quale inerisce il programma della borsa, eventualmente designato dall'Ente stesso.

Art. 11 - Pubblicità

1. Della selezione verrà data pubblicità mediante pubblicazione del bando all'Albo online dell'Università e sul sito web di Ateneo, ferma restando la possibilità di dare ulteriori forme di pubblicità.
2. In sede di prima tornata il bando dovrà essere pubblicato almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza fissata per la presentazione delle domande. In sede di successive tornate la scadenza fissata per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi.
3. La graduatoria finale di merito per il conferimento della borsa è pubblicata sul sito web di Ateneo.

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere indirizzate all'Università e presentate o fatte pervenire con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.
2. È possibile utilizzare il sistema di posta elettronica certificata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
3. I candidati sono ammessi alla selezione previa adozione di apposito decreto del Responsabile della Struttura, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

1. Eventuali deroghe al presente Regolamento, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione, alla durata e all'importo delle borse, potranno essere disposte soltanto laddove sia necessario attenersi a diverse specifiche disposizioni al fine di concorrere all'attribuzione di fondi nell'ambito di programmi finanziati da enti pubblici o privati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti in materia.
3. Sarà cura dell'Università rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati, gli elenchi dei titolari di borsa, indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è reso pubblico secondo le norme vigenti in materia nell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data del relativo decreto Rettorale di emanazione.